

## FAQ – DOMANDE FREQUENTI

### A) IL FONTEDIR

#### 1. Che cos'è il Fontedir?

Il Fontedir è il Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Telecom Italia, costituito nel dicembre 1986. E' un'associazione riconosciuta ai sensi della vigente normativa sui fondi pensione ed ha personalità giuridica.

#### 2. Qual'è il suo scopo e come è organizzato?

Il fondo non ha fine di lucro ed ha lo scopo esclusivo di provvedere a prestazioni di natura previdenziale, complementari rispetto ai trattamenti pensionistici obbligatori. Il Fontedir è un fondo previdenziale a contribuzione definita e gestita con il criterio della capitalizzazione individuale.

### B) ADESIONI E VARIAZIONI

#### 1. Quali sono gli adempimenti a carico dell'associato e quali sono i suoi diritti al momento dell'iscrizione al Fontedir?

Adempimenti:

- compilazione del modulo di iscrizione (modulo AD) con le certificazioni ivi contenute

Diritti

- trasferimento di tutte le risorse riconnesse alla Previdenza Complementare facenti capo all'associato;
- scelta della percentuale contributiva e destinazione del TFR;
- scelta del/i comparto/i di gestione finanziaria delle risorse.

#### 2. Quali sono gli adempimenti a carico dell'associato e quali sono i suoi diritti successivamente all'iscrizione al fontedir?

Adempimenti:

- adesione alle procedure di trattenuta sullo stipendio della quota contributiva a proprio carico, salvo periodi di sospensione della contribuzione (secondo legge e secondo quanto allo Statuto del Fontedir articolo 8 comma 6).

Diritti:

- ottenimento della quota contributiva a carico dell'Azienda;
- possibilità di variare la percentuale contributiva entro il 31 ottobre di ciascun anno, con efficacia dal mese di gennaio dell'anno successivo;
- possibilità di variare i comparti di destinazione dei contributi non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente scelta;
- possibilità di effettuare l'operazione di switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente scelta;
- possibilità, dopo 8 anni di iscrizione al Fondo, di richiesta di un'anticipazione ai sensi di legge e secondo quanto descritto all'articolo 13 dello Statuto del Fontedir.

### **3. Quali sono gli adempimenti a carico dell'associato e quali sono i suoi diritti in caso di risoluzione del rapporto di lavoro?**

Adempimenti:

- Per i soli associati non più in fase attiva di contribuzione viene richiesto il versamento della quota annua, fissata ad un importo di 75 €.

Diritti:

- possibilità di effettuare l'operazione di switch tra i comparti di investimento, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente scelta;
- possibilità di richiedere le prestazioni previste dal Fondo (liquidazione di quanto maturato in forma di capitale e/o rendita, in base a quanto previsto dalle normative vigenti) qualora l'associato abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per il pensionamento;
- possibilità di riscattare in tutto o in parte la posizione maturata nel Fontedir ai sensi dell'art. 12 dello Statuto del Fondo.

## **C) CRITERI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

### **1. Chi può aderire al Fontedir?**

Le aziende del Gruppo Telecom Italia e quelle per cui comunque il CdA del Fontedir abbia riconosciuto tale possibilità possono aderire al Fontedir, obbligandosi a versare le quote contributive di propria spettanza al fondo stesso.

I Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro con le società aderenti possono di diritto iscriversi al fondo divenendone soci.

### **2. Quali trattenute vengono effettuate sull'ammontare retributivo dell'iscritto e quali sono le ulteriori componenti atte a costituire la complessiva contribuzione periodica presso il Fondo?**

Le trattenute effettuate sulla RAL (Retribuzione Annuale Lorda) soggetta a contribuzione di ogni singolo iscritto sono quelle definite nella percentuale del 4, 5, 6, 7 o 10% di detta RAL, secondo quanto scelto da ogni interessato e come stabilito dagli accordi sindacali.

La seconda componente contributiva che confluisce al Fondo è quella versata dall'Azienda nelle percentuali riportate nello schema contributivo presente nel sito web.

La terza fonte di contribuzione al Fondo deriva dal TFR nella misura riportata dallo schema contributivo di cui sopra.

### **3. Esistono trattenute che il Fondo opera sul flusso contributivo di ogni associato?**

Il Fontedir per il proprio funzionamento opera in assenza di prelievi a carico dei singoli associati. Gli interi flussi contributivi vanno quindi a costituire il capitale gestito per conto di ogni singolo iscritto.

### **4. E' possibile detrarre il contributo Fontedir dalla dichiarazione dei redditi?**

No, il contributo al Fontedir è già direttamente dedotto dall'azienda, nei limiti previsti dalla legge.

## **D) CONTRIBUTIONI**

### **1. Quali sono le aliquote contributive per il Fontedir a carico dei vari soggetti?**

Lo schema contributivo, illustrato in dettaglio nel sito web del Fontedir , si riferisce a contributi :

- a carico dell'iscritto, ed a scelta dello stesso, nella percentuale del 4, 5, 6, 7 o 10% sull'intera RAL ; oppure nella misura del 4% sui massimali definiti dall'accordo sindacale in materia;
- a carico dell'azienda, in misure variabili (intorno al 5% della RAL ) a seconda delle fasce retributive e della tipologia di iscritti ;
- costituiti dal TFR, per l' intero ammontare qualora l'associato abbia optato per tale scelta, ovvero nel caso dei lavoratori più giovani che abbiano iniziato la loro attività a partire dal 28/4/ 1993. In caso contrario la quota di TFR devoluta al fondo sarà pari al 4% della RAL .

## **2. Su quale retribuzione va calcolata la contribuzione Fontedir?**

La RAL considerata ai fini del computo contributivo è quella utile al calcolo del TFR;

## **3. Con quale periodicità vengono versati i contributi?**

I contributi vengono versati quattro volte l'anno, nel mese successivo alla fine di ogni trimestre.

## **4. Come viene gestita la quota TFR?**

Gli accordi istitutivi del Fontedir prevedono una contribuzione minima al fondo di una quota TFR pari al 4% della RAL, mentre per gli associati di cui al punto 1 sopra citato l'intero TFR viene conferito al Fontedir. Tali conferimenti permangono anche nel caso di sospensione della contribuzione di cui all'art. 8 comma 6 dello Statuto.

## **5. E' possibile la prosecuzione volontaria della contribuzione?**

Gli iscritti che abbiano perso i requisiti di partecipazione e che non abbiano chiesto il riscatto o il trasferimento della posizione individuale, possono richiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo. Criteri e modalità sono riportati nella sezione dedicata del sito web.

## **E) PRESTAZIONI DEL FONDO**

### **1. Che tipo di prestazioni sono garantite dal Fondo?**

Sono garantite le possibilità di anticipazione, di riscatto e di liquidazione per pensionamento, in capitale o in rendita, secondo quanto previsto dalle vigenti norme e dallo Statuto e Regolamento del Fontedir;

### **2. Quando matura il diritto alle prestazioni pensionistiche?**

Gli iscritti hanno diritto alle prestazioni del Fontedir qualora maturino i diritti alle prestazioni pensionistiche obbligatorie con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

## **F) ANTICIPAZIONI**

### **1. In quali casi è possibile richiedere ed in qual misura un'anticipazione sulla posizione maturata presso il Fondo?**

E' possibile ottenere un'anticipazione sulla posizione maturata presso il Fontedir :

- in qualsiasi momento per spese sanitarie per se, per i figli o per il coniuge, conseguenti a condizioni gravissime (terapie/interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ), nella misura del 75% della posizione maturata;
- dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare, nella misura del 75% della posizione, per acquisto o ristrutturazione della prima casa per se o per i figli ;
- dopo almeno 8 anni di iscrizione alla Previdenza Complementare nella misura del 30% della posizione per ulteriori esigenze del dirigente.

Le somme erogate dal Fondo a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione e possono essere reintegrate in qualsiasi momento a scelta dell'iscritto, secondo modalità stabilite dal Fondo.

## **G) RISCATTO ANTICIPATO E LIQUIDAZIONE**

### **1. E' possibile richiedere il riscatto della posizione prima del pensionamento?**

E' possibile ottenere il riscatto anticipato della posizione presso il Fondo qualora l'associato abbia cambiato datore di lavoro ovvero abbia comunque risolto il rapporto di lavoro dipendente con l'azienda.

### **2. In quali specifici casi, in quale misura ed a favore di quali soggetti è possibile ottenere un riscatto anticipato?**

La normativa vigente prevede che gli iscritti possano riscattare:

- il 50% della posizione maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo che va da 12 a 48 mesi;
- il 100% della posizione in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 ovvero per inoccupazione superiore a 48 mesi. Se tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti pensionistici l'iscritto ha diritto a chiedere la prestazione pensionistica complementare.

In caso di decesso del dirigente, anche qualora non siano maturati i requisiti, tale facoltà di immediato riconoscimento alla prestazione pensionistica complementare, interamente in capitale, viene riconosciuta agli eredi o ai beneficiari designati.

Inoltre lo Statuto ed il Regolamento del Fondo prevedono in capo all'associato la possibilità di riscattare l'intera posizione in caso di perdita dei requisiti di iscrizione al Fontedir non seguito da trasferimento ad altro fondo di previdenza complementare.

Infine il dirigente che abbia maturato i requisiti per il pensionamento presso l'ente obbligatorio, ha diritto al riscatto per pensionamento anche in caso di non avvenuta maturazione dei requisiti previsti per la previdenza complementare (almeno 5 anni di iscrizione ad un fondo di p.c. ).

### **3. Quando un Dirigente è considerato vecchio iscritto e quali conseguenze comporta tale qualifica?**

Un associato è considerato vecchio iscritto se ha aderito, senza soluzione di continuità, a qualsiasi forma di previdenza complementare entro il 28/4/1993. Tale qualifica comporta il diritto alla prestazione interamente in forma di capitale.

## **H) RENDITA**

### **1. Nel caso di prestazione in rendita, quali sono i tipi di rendita ottenibili?**

Le tipologie di rendita ottenibili in base alle convenzioni stipulate dal Fondo con due primarie compagnie di assicurazioni sono:

- vitalizia, che è quella rendita rivalutabile legata unicamente alla vita dell'assicurato;
- reversibile, quando al venir meno del titolare assicurato c'è un secondo soggetto che, in vita, ha diritto alla rendita rivalutabile;
- con contro-assicurazione, quando in caso di premorienza dell'assicurato rispetto agli indici medi di vita, i suoi eredi acquisiscono il capitale residuo;
- con raddoppio della prestazione, previsto al verificarsi di taluni eventi predefiniti che inficiano l'autosufficienza del soggetto (forme gravi di invalidità permanente e malattie che comportano costante assistenza).

## **I) TRASFERIMENTI**

### **1. In quali casi è possibile richiedere il trasferimento al Fontedir della contribuzione versata ad un altro Fondo?**

A seguito dell'iscrizione al Fontedir il dirigente potrà richiedere il trasferimento di tutte le riserve precedentemente accumulate in un altro Fondo di Previdenza Complementare.

### **2. In quali casi è possibile chiedere il trasferimento ad un altro Fondo della contribuzione versata a Fontedir?**

E' possibile chiedere il trasferimento delle riserve accumulate presso il Fontedir:

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- durante il rapporto di lavoro con l'azienda aderente al Fontedir il singolo sarà libero di trasferire la sua gestione presso un altro Fondo, ma l'azienda non sarà più tenuta a versare la quota contributiva a proprio carico.

## **L) FISCALITÀ**

### **1. Qual è il trattamento fiscale delle prestazioni del Fondo?**

L'imposizione fiscale applicata alle prestazioni è così suddivisa:

- contributi maturati al 31/12/2000;
- contributi maturati dal 1/1/2001 al 31/12/2006 ;
- contributi maturati dal 1/1/2007

Per una situazione riepilogativa delle imposizioni fiscali sul pagamento in forma di capitale si vedano le tabelle riepilogative sul sito web.